

Publicato il 08/11/2017

N. 01712/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04045/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2017, proposto da:

Ad Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio Biagio Matera in Napoli, via Duomo, 61;

contro

Sapna S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Ferdinando del Carretto, 26;

nei confronti di

Planetaria S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda A.T.I. con Eurologistica S.p.A., Ruffolo Group S.r.l., Ecologica Sud Servizi S.r.l., Ecosistem S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati

e difesi dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Vitale in Nola, via Anfiteatro Laterizio, 69;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a - del verbale di gara n. 9 del 20.09.2017, con il quale la Commissione di gara ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio di "trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03)", a fronte della presunta mancanza di una certificazione ambientale;

b - della nota prot. n. 9050 del 20.09.2017, con la quale la SAPNA ha comunicato l'esclusione disposta con il provvedimento sub a);

c - ove e per quanto occorra, del verbale di gara n. 1 del 29.08.2017, con il quale è stato disposto il soccorso istruttorio;

d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0008628 del 07.09.2017, con la quale il responsabile del procedimento della gara "G.P. 07/SAPNA/2017 – Trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03)" ha chiesto alla ricorrente il deposito di apposita integrazione documentale;

e - ove e per quanto occorra, del verbale di seduta riservata del 14.09.2017, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;

f - del verbale di gara n. 12 dell'11.10.2017, con il quale la Commissione di gara ha individuato il migliore offerente ed, ove adottata, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

g - ove lesivo, del bando e del disciplinare di gara;

h - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante - ai sensi dell'art. 121 c.p.a. – o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro;

e la condanna della stazione appaltante al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima condotta amministrativa ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall' art. 123 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sapna S.p.A., della Planetaria S.r.l., della Eurologistica S.p.a., della Ruffolo Group S.r.l., della Ecologica Sud Servizi S.r.l. e della Ecosistem S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso, a prescindere dai profili di irricevibilità, non appare suffragato dal requisito del *fumus boni iuris*

atteso che l'attestazione richiesta avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l'affidabilità tecnico - istituzionale almeno tramite l'indicazione degli estremi di accreditamento non risultando, invece, con quale autorizzazione l'organismo denominato FIODA opera sul mercato e accredita VERITAS che, a sua volta, autorizza IICQ al rilascio dei certificati di qualità;

Valutato insussistente l'elemento del *periculum in mora*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta):

- a) respinge l'istanza cautelare di cui in epigrafe;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11.01.2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO